

DIRETTIVA 93/68/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1993

che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio ha già adottato diverse direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, basandosi sui principi stabiliti nella risoluzione del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione ⁽⁴⁾; che ognuna delle suddette direttive contempla l'apposizione della marcatura CE; che, per semplificare e garan-

tire la coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno sostituire le disposizioni differenti con altre uniformi; che è pertanto necessario armonizzare tali disposizioni, in particolare per i prodotti che possono rientrare nel campo di applicazione di varie direttive;

considerando che la Commissione, nella comunicazione del 15 giugno 1989 concernente un approccio globale in materia di certificazione e di prove ⁽⁵⁾, ha proposto la creazione di una legislazione comune concernente una marcatura CE di conformità avente un simbolo grafico comune; che nella risoluzione del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità ⁽⁶⁾ il Consiglio ha approvato come principio regolatore l'adozione di una tale strategia coerente per quanto concerne l'utilizzo della marcatura CE;

considerando pertanto che i due elementi fondamentali della nuova strategia da applicare sono i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità;

considerando che l'armonizzazione delle disposizioni relative all'apposizione e all'utilizzazione della marcatura CE richiede che le direttive già adottate subiscano modifiche dettagliate al fine di tener conto del nuovo regime,

⁽¹⁾ GU n. C 160 del 20. 6. 1991, pag. 14 e
GU n. C 28 del 2. 2. 1993, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 178;
GU n. C 115 del 26. 4. 1993, pag. 117, e decisione del
14 luglio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 14 del 20. 1. 1992, pag. 15, e
GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 231 dell'8. 9. 1989, pag. 3, e
GU n. C 267 del 19. 10. 1989, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. C 10 del 16. 1. 1990, pag. 1.